

STATUTO

Art. 1 – Costituzione	2
Art. 2 – Sede Legale	2
Art. 3 – Finalità ed Obbiettivi.....	2
Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse	4
Art. 5 – Il Fondo Patrimoniale.	5
Art. 6 – Il Fondo di gestione.	6
Art. 7 – Esercizio finanziario.....	6
Art. 8 – Membri della Fondazione.	7
Art. 9 – Esclusione e recesso	9
Art. 10 – Organi della Fondazione. Strumenti di Amministrazione.....	10
Art. 11 – Libri Sociali	11
Art. 12 – Regolamento Interno	11
Art. 13 – Presidente.....	12
Art. 14 – Organo direttivo. Durata e composizione.....	13
Art. 15 – Organo direttivo. Compiti e poteri.....	14
Art. 16 – Organo direttivo. Funzionamento.	16
Art. 17 – Assemblea dei Partecipanti.....	17
Art. 18 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea dei Partecipanti	19
Art. 19 – Comitato tecnico-scientifico.....	19
Art. 20 – Organo di controllo.	21
Art. 21 – Direzione Generale.....	22
Art. 22 – Controllo sull'amministrazione della Fondazione.....	22
Art. 23 – Scioglimento e liquidazione della Fondazione	23
Art. 24 – Strumenti deflattivi del contenzioso	23
Art. 25 – Clausola arbitrale	24
Art. 26 – Clausola di rinvio.....	24

Art. 1 – Costituzione

1.1 – È costituita la Fondazione denominata «Istituto Tecnologico Superiore M.I.T.A. (Made in Italy Tuscany Academy)» per l'«Area Tecnologica di Riferimento 7, Settore della Moda» ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 15 luglio 2022, n. 99 e del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 20 ottobre 2023, n. 203 (di seguito anche «Area Tecnologica di Riferimento »), con lo scopo di fare parte del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore istituito dalla predetta legge (di seguito anche «Fondazione MITA»).

1.2 – La Fondazione MITA risponde ai principi che regolano le fondazioni di partecipazione disciplinate *inter alia* dal Codice civile. In seguito all'iscrizione del Registro Unico del Terzo Settore, la Fondazione risponderà altresì alle disposizioni del Codice del c.d. Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

1.3 – La Fondazione non persegue fini di lucro. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione MITA, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di recesso o di esclusione di un membro, i versamenti e le contribuzioni in proprietà di beni da questi effettuate in favore della Fondazione rimarranno acquisiti al patrimonio della Fondazione medesima. La partecipazione alla Fondazione MITA è intrasferibile.

Art. 2 – Sede Legale


2.1 – La Fondazione MITA ha sede legale nel Comune di Scandicci. La sede potrà essere variata su delibera del Consiglio di amministrazione.

2.2 – Allo stesso modo potranno essere aperte: (a) sedi operative nella ^{REGIONE TOSCANA} Provincia di Firenze; e (b) delegazioni nella Regione Toscana per lo svolgimento, in via accessoria rispetto alle finalità della Fondazione, di attività promozionali e di sviluppo della rete di relazioni di supporto e di finanziamento della Fondazione.

Art. 3 – Finalità ed Obiettivi

3.1 – La Fondazione MITA ha il compito prioritario di istruire e formare sistematicamente operatori tecnici dotati di elevate competenze tecnico-professionali in grado di integrarsi prontamente nel sistema produttivo nazionale e di colmare la mancata corrispondenza tra la





domanda e l'offerta di lavoro, nonché e di assicurare, con continuità, l'offerta di personale tecnico con istruzione di livello terziario nell'Area Tecnologica di Riferimento. La Fondazione opera massimamente sul territorio italiano, in conformità ai piani di formazione triennali elaborati dalla Regione Toscana (di seguito anche «Piani Triennali») ed opportunamente attuati e adattati, nel rispetto del presente Statuto, al fine di renderli più aderenti alle proprie finalità.

3.2 – In particolare, la Fondazione persegue i seguenti obiettivi:

- (a) operare ed assicurare, con continuità, l'offerta di istruzione tecnica di livello terziario (post-diploma) in materie ed attività rilevanti per l'Area Tecnologica di Riferimento, istruendo e formando figure professionali rispondenti alla domanda proveniente dal mondo del lavoro in coerenza con le politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;
- (b) sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali, favorire accordi di rete con altre Fondazioni ITS sia nazionali che internazionali;
- (c) sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifica e tecnologica, con particolare riferimento al "Made in Italy", nonché la cultura dell'innovazione, di prodotto, di processo ed organizzativa;
- (d) l'aggiornamento e la formazione dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;
- (e) sostenere l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, favorire politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita lavorativa;
- (f) promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in

regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;

- (g) sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- (h) stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori dell'Area Tecnologica di Riferimento anche al fine della loro riconversione professionale;
- (i) Progettare e gestire corsi professionali di alto apprendistato.

Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

4.1 – Per il raggiungimento delle proprie finalità prioritarie, come elencate all'art. 3 che precede, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- (a) condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione, nonché realizzare e diffondere pubblicazioni aventi ad oggetto materie attinenti all'Area Tecnologica;
- (b) condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- (c) stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- (d) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; la Fondazione potrà anche concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti nonché partecipare ad operazioni di cui all'art. 42bis, Codice civile;
- (e) acquisire aziende, costituire o concorrere alla costituzione di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo al fine del miglior perseguimento dei propri scopi istituzionali;
- (f) promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali

Alto

Alto

ed esteri, operanti nell'Area Tecnologica;

(g) svolgere ogni altra attività, anche commerciale, idonea e funzionale al perseguimento degli scopi istituzionali.

4.2 – Nel rispetto delle norme vigenti in materia, la Fondazione MITA potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento delle proprie finalità ed obiettivi, nonché, al medesimo fine, promuovere, costituire e partecipare ad associazioni, fondazioni, società consorzi ed altri strumenti organizzativi, personificati o meno.

Art. 5 – Il Fondo Patrimoniale.

5.1 – La Fondazione è dotata di un fondo patrimoniale vincolato al perseguimento delle finalità elencate all'articolo 3 del presente Statuto.

5.2 – Il fondo patrimoniale è costituito:

- (a) dal fondo di dotazione, alimentato dai conferimenti di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità dedicate al perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori all'atto della prima costituzione e successivamente alimentato da versamenti eseguiti in sede di ammissione da parte dei Fondatori o dei Partecipanti.
- (b) da beni mobili non consumabili e beni immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- (c) da somme di denaro comunque pervenute alla Fondazione ovvero da quella parte di rendite e ricavi non utilizzata (e.g., avanzi di gestione) che, con delibera del Consiglio di amministrazione, sia destinata a incrementare il fondo di dotazione.
- (d) da donazioni, i lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del fondo di dotazione;
- (e) da contributi attribuiti al fondo di patrimoniale o al fondo di dotazione dall'Unione europea, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

5.3 – Il fondo patrimoniale che sia stato utilizzato per far fronte a necessità della gestione annuale dovrà essere immediatamente ricostituito mediante imputazione ad esso di avanzi di gestione, di contributi versati da Fondatori e/o Partecipanti, o di altre contribuzioni, e ciò con priorità rispetto ad ogni spesa per incremento o miglioramento delle immobilizzazioni.

Art. 6 – Il Fondo di gestione.

6.1 – Il Fondo di gestione, è costituito:

- (a) da ogni contributo annuale versato dai Fondatori e Partecipanti, ove non destinato alla ricostituzione del fondo patrimoniale;
- (b) da donazioni o lasciti, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del fondo patrimoniale;
- (c) dalle rendite e dai proventi derivanti dall'impiego del fondo patrimoniale e dalle attività della Fondazione medesima;
- (d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse di cui all'art. 4 del presente Statuto.

6.2 – Il Consiglio di amministrazione ha mandato statutario di rideterminare l'ammontare del fondo di gestione per ogni esercizio, in misura sufficiente a garantire la sostenibilità e l'efficiente svolgimento delle attività della Fondazione.


6.3 – In conformità ai vigenti principi di legge la Fondazione potrà: (A) svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico; (B) ricevere finanziamenti a titolo di capitale di credito con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione ed alla remunerazione delle somme finanziate.

Art. 7 – Esercizio finanziario

7.1 – L'esercizio finanziario ha inizio ciascun 1 (primo) gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Assemblea dei Partecipanti approva il bilancio di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo, il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre precedente.

7.2 – Le previsioni di spesa contenute nel bilancio previsionale hanno valore autorizzativo ai fini della gestione economico-finanziaria della Fondazione. Gli impegni di spesa e le obbligazioni derivanti dall'attività negoziale del Presidente della Fondazione, o da membri del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza, non possono eccedere i limiti degli





stanziamenti approvati per l'anno di riferimento, se non a fronte di eventi impreveduti dei quali non si sia potuto tenere conto nei fondi rischi del bilancio previsionale.

7.3 – Il Consiglio di amministrazione assicura la pubblicità e la trasparenza della propria gestione anche tramite la pubblicazione sul sito web della Fondazione degli atti relativi all'attività di quest'ultima, con particolare riferimento ai bilanci consuntivi e agli altri documenti la cui pubblicazione sia richiesta dalla normativa vigente in materia.

Art. 8 – Membri della Fondazione.

8.1 – I membri della Fondazione MITA si dividono in:

- i Fondatori;
- i Partecipanti Ordinari;
- i Partecipanti Speciali.

La qualifica di membro della Fondazione è intrasmissibile a qualsivoglia titolo.

8.2 – I Fondatori si suddividono in Fondatori Originari, ovvero le persone fisiche o giuridiche e i soggetti giuridici, privati o pubblici, che hanno eretto la Fondazione MITA, e i Fondatori Acquisiti, ovvero le persone fisiche o giuridiche e i soggetti giuridici, privati o pubblici, ammessi alla Fondazione MITA già eretta cui è attribuito il ruolo, i diritti ed i doveri equiparati a quelli dei Fondatori Originari.

8.3 – Sono Fondatori ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge 15 luglio 2022, n. 99 almeno uno dei seguenti soggetti: (i) istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia dove ha sede la Fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'Area Tecnologica di Riferimento; (ii) struttura formativa accreditata dalla Regione Toscana ancorché ubicata in provincia diversa da quella dove ha sede la Fondazione; (iii) impresa, gruppo, consorzio o rete di impresa che utilizzano in modo prevalente le tecnologie proprie dell'Area Tecnologica di Riferimento; (iv) università o dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero ente di ricerca, pubblico o privato, operanti nell'Area Tecnologica di Riferimento.

8.4 – A tutti i Fondatori è richiesto di promuovere e sostenere le attività della Fondazione, perorandone l'importanza in ogni occasione si presenti loro, contribuendo con costanza alla costituzione e alimentazione del Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante

l'assegnazione e/o il versamento di denaro, beni e/o servizi, nelle forme, nella quantità sufficienti alle necessità della Fondazione e secondo i criteri determinati ed annualmente aggiornati dal Consiglio di amministrazione con propria delibera.

8.5 – Possono divenire Fondatori Acquisiti le persone fisiche o giuridiche e i soggetti giuridici, privati o pubblici, in grado di documentare il possesso di esperienze nel campo dell'innovazione tecnologica, della partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, ovvero dotati di una prominente presenza nell'Area Tecnologica di Riferimento.

8.6 – Possono divenire Partecipanti Ordinari le persone fisiche o giuridiche e i soggetti giuridici privati o pubblici che si impegnino a contribuire – nella misura e/o con le modalità stabilite ed annualmente riviste dal Consiglio di amministrazione con propria delibera – agli scopi della Fondazione:


- (a) con conferimenti in denaro al patrimonio della Fondazione;
- (b) con l'attribuzione alla Fondazione di beni, materiali e immateriali;
- (c) con attività professionali e servizi di particolare rilievo per la Fondazione e/o per la promozione delle attività di quest'ultima.

8.7 – Possono divenire Partecipanti Speciali persone fisiche il cui apporto (anche a livello di immagine) venga considerato strategico per il rafforzamento reputazionale nonché per lo sviluppo delle attività ed il perseguimento delle finalità della Fondazione; l'apporto alla Fondazione di ciascun Partecipante Speciale è stabilita all'atto della sua ammissione.

8.8 – Il vincolo associativo del Partecipante Speciale ha durata annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo che la Fondazione o il Partecipante Speciale non comunichino la propria volontà di non rinnovarlo, almeno entro 30 giorni prima della fine dell'esercizio in corso a tal momento. I Partecipanti Speciali hanno diritto di presenziare ed intervenire alle adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti, senza diritto di iniziativa o di voto. Il candidato all'ammissione quale Partecipante Speciale deve essere introdotta al Consiglio da uno dei suoi componenti.

8.9 – Il Consiglio di amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti di ammissione a membro della Fondazione. A fini istruttori, il Consiglio può chiedere al candidato di produrre

Allen McV...



documentazione sulla propria composizione (con particolare riferimento all'identità ed ai curricula delle figure direttive), sul rispetto delle normative applicabili al proprio campo di attività, sull'attività pregressa e sugli sviluppi attesi della medesima, sulla capacità finanziaria a sostenere gli impegni richiesti dalla Fondazione, nonché lettere di referenze e quant'altra informazione il Consiglio ritenga necessaria.

8.10 – La richiesta di ammissione a membro della Fondazione è comunicata per iscritto dal candidato al Consiglio di amministrazione nella persona del Presidente; su di essa il Consiglio decide con assoluta discrezionalità e senza obbligo di motivazione. La decisione di diniego di ammissione è definitiva e non è soggetta a reclamo o revisione.

8.11 – Chi sia stato ammesso come membro della Fondazione permane tale fino al recesso o all'esclusione. Salvo quanto ulteriormente disposto dal presente Statuto, dal Regolamento Interno, o dalla legge, costituiscono requisiti per diventare membro della Fondazione: (a) lo svolgimento di un'attività produttiva, professionale, di ricerca, di studio e/o insegnamento nell'Area Tecnologica di Riferimento, ovvero un impegno oggettivo e comprovato in tale Area; (b) una reputazione basata sul rispetto della legge e su un comportamento improntato alla decenza, alla lealtà e al rispetto delle persone, dei propri concorrenti sul piano dell'impresa e/o del lavoro, delle Istituzioni pubbliche del Paese.

Art. 9 – Esclusione e recesso

9.1 – L'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per perdita dei requisiti (materiali o morali) e/o per derelizione del proprio interesse alla partecipazione alla vita della Fondazione e/o per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto o per motivi altrimenti ritenuti validi dalla legge. La proposta di delibera di esclusione dovrà fare riferimento ai fatti sui quali si fonda.

9.2 – Costituiscono in ogni caso cause di esclusione dei membri della Fondazione:

- (a) l'inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti in sede di ammissione alla Fondazione o dalle delibere attuative di tali obblighi e/o dalle delibere di volta in volta adottate dal Consiglio di amministrazione, o dagli accordi comunque presi in tal senso con la Fondazione;

- (b) la condotta costituente reato, la condotta ingiuriosa o aggressiva verso componenti di un Organo della Fondazione o della Fondazione, la condotta idonea a gettare discredito sulla Fondazione o costituente violazione del requisito di cui all'art. 8.9(b);
- (c) l'inadempimento al dovere di eseguire prestazioni cui si è tenuti ai sensi del presente Statuto o cui ci si è impegnati in sede di ammissione come membro della Fondazione o successivamente;
- (d) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- (e) l'assenza protratta alle riunioni della Assemblea di Partecipazione.

9.3 – In presenza di gravi indizi di colpevolezza, il Consiglio di amministrazione potrà sospendere cautelativamente il membro sottoposto a procedura di incolpazione, pendenti gli accertamenti su fatti potenzialmente causa di sua esclusione. Il Regolamento Interno potrà prevedere termini e modalità per riparare a specifici inadempimenti dei membri, nonché stabilire la procedura di incolpazione da seguire prima che la proposta di cessazione dello status di membro sia portata davanti all'Assemblea dei Partecipanti.

9.4 – Nel caso di membri che siano enti e/o persone giuridiche, l'esclusione dalla Fondazione ha luogo anche per i seguenti motivi:


- (a) estinzione;
- (b) vacanza dell'organo direttivo per oltre sei mesi;
- (c) assoggettamento a procedure di liquidazione coatta o volontaria, o fusione con altre persone giuridiche.

9.5 – I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso dovrà avere forma scritta ed essere comunicato al Presidente della Fondazione Mita mediante posta raccomandata o certificata. Il recesso notificato entro il 30 giugno di ciascun anno avrà effetto al 31 dicembre di tale anno, mentre quello notificato in data successiva avrà effetto il 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 10 – Organi della Fondazione. Strumenti di Amministrazione.

10.1 – Sono organi della Fondazione:





- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'Assemblea dei partecipanti;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- l'Organo di Controllo.

10.2 – L'Organo di Controllo svolge le funzioni di cui all'articolo 20 del presente Statuto. Con l'iscrizione e come conseguenza dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, l'Organo di Controllo svolgerà anche le funzioni di cui all'art. 30 del Codice ETS.

Art. 11 – Libri Sociali

11.1 – Sono istituiti i seguenti Libri Sociali: (a) libro dei Fondatori e dei Partecipanti; (b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti; (c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; (d) Libro delle ispezioni e dell'attività dell'Organo di controllo. Il Consiglio di amministrazione può istituire altri libri ove necessari per documentare aspetti rilevanti dell'attività amministrativa della Fondazione.

11.2 – I Libri Sociali di cui all'art. 11.1, lettere da "a" a "c", timbrati, numerati e vidimati secondo le disposizioni di legge applicabili sono custoditi presso la sede legale della Fondazione e sono mantenuti ed aggiornati a cura del Consiglio di amministrazione; il libro di cui all'art. 11.1, lettera "d" è custodito, mantenuto ed aggiornato a cura dell'Organo di controllo e gli ulteriori libri sono mantenuti ed aggiornati dall'organo cui si riferiscono.

11.3 – Sono altresì istituite e mantenute le scritture contabili obbligatorie per legge, quali il libro giornale, il libro degli inventari, le scritture ausiliarie (conti di mastro e scritture di magazzino), il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti dalla normativa Iva, nonché le altre scritture contabili richieste dalla natura e dimensione dell'attività della Fondazione.

Art. 12 – Regolamento Interno

12.1 – Il Regolamento Interno contiene le disposizioni di attuazione di quelle norme dello Statuto che necessitano di essere dettagliate per il loro più efficiente funzionamento e/o per la maggior certezza della loro interpretazione; ovvero di disciplina di aspetti relativi alle

attività amministrative e/o operative ed alle necessità operative della Fondazione.

12.2 – Salvo quanto stabilito in altre disposizioni del presente Statuto, il Regolamento Interno potrà disciplinare: (i) le modalità di presentazione delle candidature e di espletamento delle votazioni e delle nomine, (ii) le modalità del funzionamento degli Organi della Fondazione, (iii) le procedure di incolpazione dei membri, (iv) le modalità di interlocuzione tra i membri e tra membri ed Organi della Fondazione, (v) le modalità di documentazione ed archiviazione degli atti della Fondazione nonché i termini, (vi) i presupposti e le modalità di attuazione dei doveri di trasparenza in ordine all'attività della Fondazione.

Art. 13 – Presidente


13.1 – Salva l'applicazione dell'art. 26, comma 7, del Codice ETS, la rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente, che il Consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri con delibera adottata a maggioranza assoluta dei voti. Resta in carica per tre esercizi e comunque sino alla data in cui si tiene l'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

13.2 – Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti, ne coordina i lavori e ne stabilisce l'ordine del giorno; ha poteri di iniziativa rispetto ad ogni materia attribuita dalla legge e del presente statuto agli organi della Fondazione. Può nominare un vicepresidente tra i membri del Consiglio di amministrazione, attribuendo al medesimo compiti specifici.

13.3 – Il Presidente sovrintende al buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e dell'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione. Coordina e sovrintende altresì all'adozione, da parte della Fondazione, di adeguati assetti amministrativi, contabili e gestionali, volti al perseguimento di un'azione amministrativa efficiente, efficace e trasparente; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

13.4 – In caso di urgenza, ove non Vi fosse tempo sufficiente per acquisire la decisione del Consiglio di amministrazione, il Presidente può adottare decisioni comunque vincolanti la Fondazione al fine di approntare la difesa più opportuna a fronte di azioni giudiziarie che altri





abbiano promosso, o a provvedimenti immediatamente esecutivi che siano stati emessi contro la Fondazione. Convoca quindi senza ritardo alcuno il Consiglio, riferendo dell'accaduto e delle attività intraprese chiedendone l'avallo.

13.5 – La cessazione del mandato del Presidente della Fondazione avviene per decesso, dimissioni e sopravvenuta causa di impedimento non temporaneo o incompatibilità. Il mandato del Presidente cessa altresì per revoca, disposta per gravi motivi con delibera del Consiglio di amministrazione che lo dispone con delibera adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri. L'iniziativa di revoca del Presidente deve provenire da almeno tre consiglieri o da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea dei Partecipanti aventi diritto di voto.

13.6 - In ogni caso di cessazione anticipata del mandato il vicepresidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o incapacità, dal consigliere più anziano convocano senza indugio l'Assemblea dei Partecipanti affinché nomini un nuovo Presidente per il residuo del mandato in corso. Nell'interim di questa nomina, le funzioni del Presidente sono assunte dal vicepresidente o, in sua assenza o incapacità, dal consigliere più anziano.

Art. 14 – Organo direttivo. Durata e composizione.

14.1 – La funzione direttiva e gestionale della Fondazione è affidata esclusivamente al Consiglio di amministrazione. Quest'ultimo è composto da un minimo di sette ed un massimo di undici consiglieri, incluso il Presidente.

14.2 – I consiglieri sono eletti come segue:

(a) a ciascuno dei membri della Fondazione ai quali è fatto riferimento dall'art. 8.3 del presente Statuto è riservato il diritto di eleggere un membro del Consiglio di amministrazione; l'elezione di un consigliere è altresì riservata al membro della Fondazione che abbia natura di ente pubblico territoriale.

(b) l'Assemblea dei Partecipanti elegge i restanti consiglieri.

In presenza di più membri aventi natura di ente pubblico territoriale o di più Fondatori rientranti in alcuna delle categorie di cui alle lettere "i", "ii" e "iv" dell'art. 8.3, tra di essi saranno costituite classi di voto omogenee alle quali, ai fini della elezione del proprio componente del Consiglio di amministrazione, sarà attribuito un solo voto. Qualora per qualsivoglia ragione tali Fondatori o membri non eleggano consiglieri ai sensi della lettera "a"

del presente articolo 14.2, il diritto di completare il numero dei consiglieri è devoluto all'Assemblea dei Partecipanti ai sensi della successiva lettera "b".

14.3 – I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.

14.4 – I Consiglieri sono revocabili per giusta causa su iniziativa del Presidente o del vicepresidente del Consiglio di amministrazione con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti.


14.5 – Qualora vengano a mancare uno o più membri della Consiglio di amministrazione, e non sussista più la maggioranza, il Consiglio decadrà con effetto immediato, il Presidente o, in caso di sua cessazione dalla carica, il Vicepresidente o il consigliere più anziano convocheranno senza indugio l'Assemblea dei Partecipanti affinché provveda a nominare un nuovo organo amministrativo. Diversamente, ove cioè permanga in carica la maggioranza dei Consiglieri, ove i Consiglieri cessati siano membri di diritto, il Presidente o, in caso di sua cessazione dalla carica, il Vicepresidente o il consigliere più anziano comunicheranno la circostanza ai Fondatori di riferimento sollecitandoli a nominare un consigliere che prenda il posto di quelli cessati sino alla scadenza del mandato del Consiglio. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione e all'Organo di Controllo. Di quanto precede è dato atto, senza ritardo, nel Libro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 15 – Organo direttivo. Compiti e poteri.

15.1 – Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto o dalla legge agli altri organi della medesima. Gestisce le attività della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ha facoltà di compiere tutti gli atti materiali o giuridici che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto, inclusa la decisione di intraprendere e la successiva gestione amministrativa ed operativa delle attività di cui all'art. 4 del presente Statuto.

15.2 – Il Consiglio elabora e adotta il programma attuativo dei Piani Triennali nonché le linee





generali dell'attività della Fondazione su base triennale (“Programma Operativo”). Una bozza di Programma Operativo è presentata ed illustrata ai membri dell'Assemblea dei Partecipanti affinché possano formulare le proprie osservazioni, secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Regolamento Interno; senza indebito ritardo il Consiglio redigerà ed invierà ai membri dell'Assemblea una comunicazione con succinta illustrazione delle osservazioni ricevute al Programma Operativo ed indicazioni di quelle eventualmente accolte.

15.3 – Salve le altre competenze attribuite a tale organo dal presente Statuto, il Consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:

- (a) nomina e revoca del Presidente della Fondazione;
- (b) nomina e revoca dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico
- (c) su proposta del Presidente, istituisce “organismi tecnici” con funzione di supporto alla propria attività;
- (d) assume e/o comunque conferisce incarichi a personale esperto ed a professionisti che si ritengano necessari al perseguimento delle finalità ed allo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto;
- (e) può conferire incarico ad una risorsa che svolga le funzioni di Direttore Generale affidando ad essa le mansioni di cui all'art. 21 del presente Statuto;
- (f) adotta adeguati assetti amministrativi, contabili e gestionali, volti al perseguimento di un'azione amministrativa efficiente, efficace e trasparente e vigila sulla conformità a legge delle attività della Fondazione;
- (g) adotta le misure di sicurezza ed igiene sui luoghi di studio e di lavoro, le misure di protezione dei dati sensibili delle persone e della proprietà industriale della Fondazione;
- (h) delibera la promozione di azioni giudiziarie davanti a qualsivoglia Corte e giurisdizione a difesa dei diritti della Fondazione, nonché l'approntamento della difesa più opportuna a fronte di azioni giudiziarie che altri abbiano promosso, o a provvedimenti immediatamente esecutivi che siano stati emessi contro la Fondazione, dando mandato ai necessari professionisti;
- (i) alla luce delle necessità imposte dal Piano Triennale e dalle altre attività – correnti o programmate – della Fondazione, predispone il bilancio preventivo e il bilancio

consuntivo di esercizio, secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti; è fatta salva l'applicazione dell'art. 13 del Codice ETS, in tema di schema e contenuto del bilancio di esercizio qualora la fondazione sia iscritta nel relativo Registro Unico Nazionale. Ciascuno dei bilanci di cui alla presente lettera "i" è comunicato all'Organo di Controllo e successivamente depositato presso la sede della Fondazione nei termini di cui all'art. 2429 del Codice civile;

- (j) esercita le attività previste dallo Statuto in sede di ammissione di nuovi Soci Partecipanti e alla verifica del possesso dei requisiti e propone all'Assemblea dei Partecipanti l'esclusione dei Soci Fondatori e dei Soci Partecipanti;
- (k) redige, adotta e modifica il Regolamento Interno;
- (l) istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti.

15.4 – Salva l'applicazione dell'art. 26, comma 7 del Codice ETS in tema di rappresentanza generale e di opponibilità delle relative limitazioni, il Consiglio di amministrazione può: (A) delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad uno o più dei propri membri, anche con rappresentanza della Fondazione entro limiti specificati nella delega; (B) rilasciare procure speciali al Direttore Generale, se nominato. Salva altresì l'opportuna ripartizione dei compiti all'interno del Consiglio di amministrazione, non sono delegabili le materie di cui all'articolo 15.2 ed all'art. 15.3, lettere a), b), c), e), f), h), i), e k).


Art. 16 – Organo direttivo. Funzionamento.

16.1 – Il Consiglio di amministrazione è convocato, almeno una volta ogni bimestre solare su iniziativa del Presidente o, su incarico di quest'ultimo, dal vicepresidente. Può altresì essere convocato su iniziativa della maggioranza dei Consiglieri, con comunicazione che ne specifichi la data e l'ora della riunione e le materie da trattare.

16.2 – Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è operata una verbalizzazione. Il Presidente può richiedere la registrazione degli interventi e la successiva trascrizione. A questi fini è nominato un soggetto che per l'occasione svolga le funzioni di segretario.

16.3 – Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum costitutivi rafforzati,





il Consiglio di amministrazione: (A) è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti incluso il Presidente; (B) adotta le delibere a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni nel Consiglio di amministrazione sono fatte per voto palese.

16.4 – Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- (a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 17 – Assemblea dei Partecipanti

17.1 – L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai Fondatori e dai Partecipanti Ordinari. Ai fini della semplificazione ed efficienza di funzionamento dell'Assemblea dei Partecipanti e dei relativi processi decisionali, il Regolamento Interno potrà prevedere meccanismi di aggregazione di membri della Fondazione in base allo svolgimento di attività simili, tenuto anche conto della continuità, della qualità e della quantità dell'apporto all'attività o al finanziamento di tali membri. Il diritto di voto nell'Assemblea dei Partecipanti può essere esercitato solo da quei membri iscritti nel Libro dei Fondatori e dei Partecipanti da almeno 90 giorni precedenti l'adunanza.

17.2 – L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano, (i) ogni volta che debbano rinnovarsi organi della Fondazione, (ii) annualmente, per votare sull'approvazione del budget e del bilancio consuntivo, (iii) tutte le volte vi sia da deliberare sulle materie attribuite alla competenza dell'Assemblea dei Partecipanti; e (iv) tutte le volte che lo chieda il Consiglio di amministrazione.

17.3 – L'Assemblea dei Partecipanti è altresì convocata ogni qualvolta lo chiedano tanti

membri quanti rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il Consiglio di amministrazione vi provvede purché nella richiesta sia contestualmente articolato per punti l'Ordine del Giorno proposto ed esso riguardi materie attribuite all'Assemblea dallo Statuto.

17.4 – L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto; può esserne richiesto un parere non vincolante dal Consiglio di amministrazione su argomenti riguardanti le materie di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto. In particolare, delibera sulle seguenti materie:

- (a) approvazione annuale del budget e del bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di amministrazione;
- (b) elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 14.2, lettera "c", del presente Statuto;
- (c) composizione e nomina dell'Organo di controllo; nonché, in osservanza del Decreto 28 dicembre 2012, n. 261 del Ministero delle Finanze, revoca di tale organo;
- (d) promozione delle azioni di responsabilità e delle azioni conseguenti a carico: (d1) dei membri del Consiglio di amministrazione; (d2) dell'Organo di Controllo;
- (e) esclusione di Fondatori e Partecipanti;
- (f) adozione di modifiche al presente Statuto.

17.5 – Alle riunioni ciascun membro può partecipare per delega; nessun membro può esercitare più di tre voti delegati. Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- (a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Alta del Valle

[Signature]

Art. 18 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea dei Partecipanti

18.1 – L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.

18.2 – Nell'Assemblea dei partecipanti ogni membro ha a disposizione un voto. Salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto in tema di *quorum* rafforzati, l'Assemblea adotta le delibere con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La votazione nell'Assemblea dei Partecipanti si svolge in forma palese, tranne che in relazione alle delibere di cui all'articolo 17.3, lettera "d" del presente Statuto.

18.3 – La revoca di Consiglieri che non siano espressione dei Fondatori di cui all'art. 8.3 del presente Statuto è deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; alla delibera di revoca di un Consigliere espressione dei Fondatori o degli Enti di cui all'art. 14.2, lettera "c", deve concorrere il voto della maggioranza assoluta dei Fondatori.

18.4 – La revoca dell'Organo di Controllo è deliberata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, salva ogni altra procedura prevista dalla legge.

18.5 – Le delibere sulle azioni di cui all'articolo 17.3, lettera "d", che precede sono prese a maggioranza assoluta dei degli aventi diritto al voto. Nel caso di azioni contro i membri del Consiglio di amministrazione trova applicazione l'art. 25, comma 3, del Codice civile.

18.5 – Le delibere sulla materia di cui all'articolo 17.3, lettera "e", che precede sono prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Per l'esclusione di un Fondatore occorre altresì il concorso della maggioranza assoluta dei voti dei Fondatori.

18.6 – Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (art. 17.3, lettera "f"), occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti, incluso quello della maggioranza dei Fondatori.

Art. 19 – Comitato tecnico-scientifico

19.1 – Il Comitato tecnico-scientifico ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di amministrazione in ordine all'attività didattica ed agli aspetti tecnici e scientifici della medesima e dell'offerta formativa in sede di redazione del Piano Attuativo, nonché in ordine alla relativa realizzazione, monitoraggio, valutazione successiva

ed eventuale necessità di correzione; nonché compiti di consulenza in favore della Fondazione per le altre attività realizzate dall'Istituto Tecnico Superiore secondo la normativa vigente in materia.

19.2 – Su richiesta di almeno un terzo dei Partecipanti, il Comitato tecnico-scientifico redige pareri scritti nelle materie su cui ha competenza ai sensi del presente Statuto; i pareri sono comunicati al Consiglio di amministrazione ed ai Partecipanti che li hanno richiesti, e sono illustrati da uno a più membri del Comitato tecnico-scientifico alla prima Assemblea dei Partecipanti.

19.3 – I membri del Comitato tecnico-scientifico partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e riferiscono del loro operato al Presidente della Fondazione. Su richiesta di quest'ultimo o di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione i membri del Comitato tecnico-scientifico riferiscono al Consiglio su argomenti sui quali ha competenza, se del caso anche con parere scritto.


19.4 – L'incarico a membro del Comitato tecnico-scientifico ha natura fiduciaria. Possono farvi parte solo persone particolarmente qualificate nell'Area Tecnologica di Riferimento; esse restano in carica per un triennio e sono rieleggibili. All'atto della nomina il Consiglio di amministrazione può fissare un compenso a favore dei membri del Comitato per l'intero periodo di durata dell'incarico. Le spese vive sono rimborsate solo se previamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione.

19.4 – Il numero dei componenti del Comitato tecnico-scientifico è stabilito dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva al relativo insediamento, a maggioranza assoluta dei consiglieri. Ciascun Fondatore di cui all'articolo 8.3 ha diritto di nominare un membro del Comitato tecnico-scientifico; ciascun istituto di cui alla lettera "i" del richiamato articolo può nominare il proprio dirigente scolastico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, il dirigente scolastico può delegare, senza ulteriori aggravii economici per la Fondazione, un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto.

19.5 – L'incarico cessa per scadenza del mandato, morte, dimissioni, incompatibilità o revoca.

19.6 – Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per video-conferenza o in modalità mista alle seguenti condizioni, di cui si dà atto nei relativi verbali:





- (a) che sia accertabile l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 20 – Organo di controllo.

20.1 – In seguito e come conseguenza dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, l'Assemblea dei Partecipanti provvede alla nomina dell'Organo di Controllo ai sensi e con le competenze di cui all'art. 30 del Codice ETS; l'Organo di Controllo è incaricato anche di svolgere la funzione di revisione dei conti della Fondazione.

20.2 – L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto decida l'Assemblea dei Partecipanti; nel secondo caso è composto di tre membri. Possono essere nominati membri dell'Organo di controllo soggetti di comprovata qualificazione professionale, iscritti all'albo dei Revisori dei Conti. Resta in carica tre esercizi, e comunque sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica, e può essere riconfermato. Il compenso dell'Organo di Controllo è stabilito all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

20.3 – I membri dell'Organo di Controllo devono soddisfare per tutta la durata del loro incarico i requisiti di indipendenza di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; l'incarico non è revocabile, salvo che per giusta causa stabilite dalla legge e per gravi violazioni del presente Statuto.

20.4 – L'Organo di Controllo vigila, *inter alia*, sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, accerta la regolare tenuta della contabilità ed effettua periodiche verifiche di cassa. I suoi membri partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti. Si applicano all'Organo di Controllo gli articoli 2403, 2403bis, 2405, 2406 e 2408 c.c. Delle ispezioni eseguite, e dell'attività espletata, l'Organo di Controllo dà completo

resoconto nel Libro di cui all'art. 10.2, lettera "c" del presente Statuto.

Art. 21 – Direzione Generale

21.1 – Il Direttore Generale ricopre un ruolo fiduciario e svolge attività di supporto alle funzioni ed ai compiti del Consiglio di amministrazione; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tale organo e dell'Assemblea dei Partecipanti. La durata dell'incarico è pari a quella del Consiglio ed è rinnovabile; il contenuto e la remunerazione sono stabiliti in sede di conferimento.

21.2 – Al Direttore generale può altresì essere attribuita:

- (a) la responsabilità sull'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
- (b) la responsabilità sulla conservazione e del corretto uso dei beni di cui la Fondazione sia in possesso o utilizzi a qualsivoglia titolo;
- (c) la funzione di supervisore dell'attuazione dei programmi annuali e pluriennali e degli indirizzi amministrativi e gestionali adottati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 22 – Controllo sull'amministrazione della Fondazione


22.1 – Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

22.2 – Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo direttivo della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

22.3 – L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del Codice Civile, può essere chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'Assemblea dei Partecipanti o dei membri del Consiglio di amministrazione purché, in questo secondo caso, abbiano fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

22.4 – Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i componenti del

Allo del Vero



Consiglio di amministrazione o il Revisore dei Conti sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

22.5 – L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo 22, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del Codice Civile.

Art. 23 – Scioglimento e liquidazione della Fondazione

23.1 – La Fondazione si scioglie per volontà dei propri membri o per le cause previste dalla legge, salvo il disposto di cui all'art. 28 del Codice civile. In ogni caso di scioglimento della Fondazione, si apre la fase di liquidazione e di devoluzione del residuo patrimoniale attivo. Al tal fine, salvi procedimenti che l'Autorità Governativa emanasse in merito, l'Assemblea dei Partecipanti procede alla nomina di uno o più liquidatori attribuendo loro gli opportuni poteri e la rappresentanza della Fondazione.

23.2 – Saldati i debiti a carico della Fondazione e restituiti ai legittimi titolari i beni di cui la Fondazione godesse a titolo diverso da quello proprietario, il patrimonio netto della Fondazione residuante dalle operazioni liquidatorie sono devoluti ad altre Fondazioni ITS Academy o, ove non possibile, in favore di enti pubblici con finalità formative stabiliti con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti o, in difetto o se così disponesse la legge, dal Prefetto.

23.3 – Successivamente e come conseguenza dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, alla materia di cui al presente articolo 23 si applicherà l'art. 9 del Codice ETS, nonché l'altra eventuale normativa inderogabile applicabile in materia.

Art. 24 – Strumenti deflattivi del contenzioso

24.1 – Nel caso in cui insorgano controversie tra membri della Fondazione, ovvero tra questi e la Fondazione, ovvero tra membri di organi della Fondazione e quest'ultima, aventi ad oggetto atti o attività della Fondazione, o l'interpretazione e/o la validità e/o l'attuazione del presente Statuto ("Controversie"), dovrà esperirsi previamente un tentativo di composizione

della controversia mediante ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, o, in alternativa, per mezzo del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 25 – Clausola arbitrale

25.1 – Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del presente Statuto, e in via ad esso subordinata in caso di tentativo infruttuoso degli strumenti deflattivi del contenzioso da esso richiamati o nel caso in cui essi non siano esperibili, tutte le Controversie saranno deferite ad un collegio arbitrale di arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

25.2 – In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 26 – Clausola di rinvio

26.1 – Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 eseguenti del Codice Civile, le norme di cui al Codice del Terzo Settore, le norme di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, nonché ogni altra normativa inderogabile in materia.

1/ RADIA " PROVINCIA di Firenze " e per " REGIONE TOSCANA " -
UNA Postilla Approvata

Alban Mel Vekic

